

---

# STRETTO di MESSINA S.p.A. in liquidazione

## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modificazioni e integrazioni)

---

### PARTE GENERALE

---

*Il presente documento è di proprietà intellettuale della Società Stretto di Messina S.p.A. in liq.; ogni riproduzione o divulgazione dello stesso dovrà avvenire con la preventiva autorizzazione della Società che tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.*

Firmato da: Stretto di Messina S.p.A. in liq.  
Il Commissario Liquidatore  
*Vincenzo Fortunato*  
(originale agli atti)

---

## Storia del documento

<i>Data</i>	<i>Revisione</i>	<i>Descrizione cambiamenti</i>	<i>Riferimento</i>
15-06-2004	0	Prima Emissione	D. Lgs 231/2001
27-06-2006	1	Prima Revisione	D. Lgs 231/2001
16-12-2008	2	Seconda Revisione	D. Lgs 231/2001 D.Lgs 81/2008
21-06-2011	3	Terza Revisione	D. Lgs 231/2001 D.Lgs 81/2008
31-07-2014	4	Quarta Revisione	D. Lgs 231/2001 D.Lgs 81/2008 D.Lgs 152/2006 Legge 190/2012

---

## INDICE

<b>1.</b>	<b>Definizioni</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i.</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Le sanzioni</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della Responsabilità Amministrativa</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>Le fattispecie dei Reati di recente introduzione</b>	<b>15</b>
5.1.	Premessa	15
5.2.	I reati di cui all'art. 25-decies (modificazione ex Dlgs. 121/2011)	15
5.3.	I reati di cui all'art. 25-undecies (integrazione ex Dlgs. 121/2011)	16
5.4.	I reati di cui all'art. 25-duodecies (integrazione ex Dlgs. 109/2012)	17
5.5.	I reati di cui all'art. 25 (integrazioni ex L. 190/2012)	17
5.6.	I reati di cui all'art. 25-ter (integrazione ex L. 190/2012)	18
<b>6.</b>	<b>Le Linee Guida di Confindustria e dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Destinatari del Modello</b>	<b>20</b>
<b>8.</b>	<b>Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione</b>	<b>20</b>
<b>9.</b>	<b>Modello e Codice Etico</b>	<b>20</b>
<b>10.</b>	<b>Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Stretto di Messina S.p.A. in liq.</b>	<b>21</b>
10.1.	Prima adozione del Modello e successive modifiche	21
10.2.	I lavori preparatori all'aggiornamento del Modello	22
10.3.	Predisposizione del presente documento	23
10.4.	La funzione del Modello	24
10.5.	Principi ed elementi ispiratori del Modello	25
<b>11.</b>	<b>Il Modello di Governance ed il Sistema Organizzativo di Stretto di Messina S.p.A. in liq.</b>	<b>26</b>
11.1.	La Convenzione di concessione e l'Alta Sorveglianza prima della messa in liquidazione	26
11.2.	I principali soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione dell'Opera prima della messa in liquidazione	27
11.3.	Art 34 <i>decies</i> legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 18.10.2012 n. 179	28
11.4.	Il DPCM di messa in LIQUIDAZIONE e di nomina del Commissario Liquidatore	29
11.5.	Il Modello di Governance	31
11.6.	L'assetto organizzativo di Stretto di Messina S.p.A. in LIQ	33
11.6.1.	Le aree operative	33
11.7.	La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	34
11.8.	Il Sistema di Deleghe e Procure in Stretto di Messina S.p.A. in liq.	34
11.9.	Protocolli e Procedure	34
<b>12.</b>	<b>L'Organismo di Vigilanza (OdV)</b>	<b>35</b>
12.1.	I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	35

---

12.2.	Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	37
12.3.	I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	38
12.4.	Reporting verso gli Organi Societari .....	41
12.5.	Raccolta e conservazione delle informazioni .....	42
<b>13.</b>	<b>Piano di formazione e di comunicazione .....</b>	<b>42</b>
13.1.	Comunicazione del Modello.....	42
13.2.	Formazione del Personale.....	43
13.3.	Informativa a <i>Partner</i> .....	43
<b>14.</b>	<b>Sistema disciplinare.....</b>	<b>43</b>
14.1.	Principi Generali.....	43
14.2.	Soggetti destinatari.....	44
14.3.	Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori .....	44
14.4.	Misure nei confronti di quadri e impiegati.....	45
14.4.2.	Sanzioni.....	46
14.5.	Misure nei confronti dei dirigenti.....	46
14.6.	Altre misure di tutela - Misure nei confronti del Commissario Liquidatore e/o dei Sindaci.....	47
14.7.	Altre misure di tutela - Misure nei confronti dei <i>Partner</i> .....	47
<b>15.</b>	<b>Criteri di aggiornamento del Modello .....</b>	<b>47</b>

**ALLEGATO 1-** SANZIONI PREVISTE DAL SISTEMA DISCIPLINARE  
**ALLEGATO 2-** MATRICE DEI PROTOCOLLI E DEI CONTROLLI RIFERITI A  
CIASCUNA PARTE SPECIALE DEL MODELLO ED ALLE  
RISPETTIVE AREE A "RISCHIO REATO"

---

## 1. Definizioni

- “CCNL”: contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al Personale
- “Codice Etico”: codice dei principi etici e criteri di comportamento adottati da Stretto di Messina S.p.A. in liq.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento
- “Decreto”: il d.lgs. n. 231/2001, come successivamente modificato e integrato
- “Personale”: dipendenti distaccati formalmente in Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto
- “Art. 34 *decies*” della legge 221/2012, di conversione del D.L. 179 del 18.10.2012 (ovvero anche la “LEGGE”)
- “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri” o DPCM del 15 aprile 2013 ex art. 34 *decies* comma 9 - di messa in liquidazione della società - comunicato a Stretto di Messina in data 26 aprile 2013
- “Commissario Liquidatore” nominato con DPCM del 15 aprile 2013 ex art. 34 *decies* comma 9
- “Collegio Sindacale” di Stretto di Messina S.p.A. in liq.
- “PA”: qualsiasi pubblica amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- “Partner”: tutte le persone fisiche o giuridiche, quali collaboratori, contraenti, fornitori, consulenti, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o da parte dei quali Stretto di Messina S.p.A. in liq. eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattualmente regolata
- “Controparti”: tutte le controparti giudiziali, persone fisiche o giuridiche, nei confronti delle quali Stretto di Messina S.p.A. in liq. sia parte in causa passiva o attiva
- “Processi Sensibili”: attività di Stretto di Messina S.p.A. in liq. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di Reati
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001
- “Ente/i”: persone giuridiche o società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

---

## 2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali<sup>1</sup>.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano, nel solco dell’esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale<sup>2</sup> - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di Reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

### **Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il Reato.**

Si tratta di una novità di estremo rilievo: sino all’entrata in vigore del Decreto, l’interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l’eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 codice penale)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> La legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell’Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 Luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

<sup>2</sup> La natura del nuovo tipo di responsabilità introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 231/2001 è stata oggetto di ampio dibattito: il carattere afflittivo delle sanzioni irrogabili a carico dell’ente, il fatto che tale responsabilità discende dalla commissione di un reato e viene accertata nell’ambito di un processo penale a carico dell’autore materiale del reato, rafforzano l’opinione di chi sostiene che si tratti di una responsabilità “semipenale” ovvero “di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia” (Relazione illustrativa).

<sup>3</sup> Art. 196 c.p.: “Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136”.

Art. 197 c.p.: “Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136”.

---

L'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità "amministrativa", invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che "impersonano" l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

Secondo il dettato del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. "soggetti in posizione apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione", art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le fattispecie di Reato suscettibili – in base al Decreto – di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore; **di seguito si evidenziano in estrema sintesi quelle che possono in astratto essere collegabili ai processi sensibili in essere presso Stretto di Messina S.p.A. in liq.** tenuto anche conto delle integrazioni intervenute con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":

- i **reati commessi nei rapporti con pubbliche amministrazioni** e, in particolare, i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), considerate le circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.), concussione (art. 317 c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro

---

ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), di cui agli **articoli 24 e 25 del Decreto**;

- **i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria** con offerta o promessa di denaro od altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla Autorità Giudiziaria o alla Corte penale internazionale (false dichiarazioni, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione – art. 377 e 377-*bis* c.p.), di cui all'**art. 25 *decies* del Decreto**;
- **i reati c.d. di “falso nummario”, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (artt. 453 – 461, 464, 473 e 474 c.p.), di cui all'**art.25-*bis* del Decreto**<sup>4</sup>;
- **i reati c.d. di “criminalità organizzata”** e, in dettaglio, l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90), il delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a), n.5), c.p.p.), di cui all'**art. 24-ter del Decreto**<sup>5</sup>;
- **i reati per delitti contro l'industria e il commercio**, nello specifico, i reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia di violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), di cui all'**art.25-*bis*.1**;

---

<sup>4</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350 e modificato dall'art.15, legge 23 luglio 2009, n.99.

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, legge 15 luglio 2009, n. 94.

- 
- i **reati c.d. “societari”**, e precisamente false comunicazioni sociali (art.2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.), falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c. formalmente modificato dal D.Lgs. N. 33/2010), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, N.62), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c., modificato dalla Legge N.62/2005), di cui all'**art.25-ter del Decreto**<sup>6</sup>. L'ambito dei reati societari è stato modificato ed integrato per effetto della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, innovando la portata dell'art. 25-ter del Decreto. In particolare sono stati modificati ed integrati gli artt. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c. citati; è stato introdotto l'art. 2629-bis c.c. in materia di omessa comunicazione del conflitto di interessi; è stato abrogato l'art. 2623 c.c. citato. Nello **art. 25 ter del Decreto** è stato inserito il punto s-bis per il delitto di **corruzione fra privati** a seguito della introduzione del 3° comma dello art. 2635 c.c.<sup>7</sup> relativamente a chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società;
  - i **reati concernenti gli “abusi di mercato”** e precisamente l'abuso di informazioni privilegiate (art.184 del D.Lgs. n.58/1998) e la manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998), di cui all'**art.25 sexies del Decreto**, introdotto con Legge 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”;

---

<sup>6</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lgs. n. 61/2002.

<sup>7</sup> Come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190.

- 
- i **reati c.d. “transnazionali”** introdotti con la **Legge 16 marzo 2006, n. 146** “Ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre ed il 31 maggio 2001”, relativi alle seguenti fattispecie delittuose: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. doganale - D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del T.U. sugli stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), riciclaggio (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - i **reati di omicidio colposo** (art. 589 c.p.) e **lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590 c.p.), **commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, di cui all’**art. 25 septies del Decreto**, introdotto dapprima con la legge-delega n.123/2007 e successivamente con il d.lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro);
  - i **reati derivanti dall’impiego di cittadini di Paesi terzi** non in regola con le disposizioni vigenti in materia di soggiorno nel nostro Paese (ex art. 22 comma 12-*bis* D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), di cui allo **art. 25 duodecies del Decreto**;
  - i **reati di ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648 *bis* c.p.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter*), di cui all’**art. 25 octies del Decreto**, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. La Legge 25 gennaio 2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005” aveva infatti delegato il Governo ad adottare, nel termine di diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tale normativa: a) estende la responsabilità amministrativa degli enti all’ulteriore ipotesi della ricettazione e b) sancisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego anche qualora le fattispecie non si connotino per la transnazionalità del soggetto agente e/o per la condotta criminosa posta in essere;

- 
- i **reati c.d. "informatici"** che includono le seguenti fattispecie delittuose: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.), falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art.491 *bis*). Le suddette fattispecie sono state inserite nel novero dei reati-presupposto, rilevanti ai sensi del Decreto, dalla Legge n.48/2008 che ha introdotto l'**art.24 bis del Decreto** stesso; in tal modo - in accordo con la decisione quadro n. 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi ed accessi illeciti contro i sistemi di informazione - sono state ratificate le norme stabilite dal Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, previste nella Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001;
  - i **reati per delitti in materia di violazione del diritto d'autore** così come previsti dagli artt. 171, 171-*bis*, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge N.633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", di cui all'**art. 25-novies del Decreto**<sup>8</sup>. Lo stesso articolo, con la Legge N.116 del 3 agosto 2009, è stato ampliato con una seconda versione inerente i delitti commessi con l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
  - i **reati ambientali** di cui allo **art. 25 undecies del Decreto**; in attuazione del disposto dell'art. 1 della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, è stato emanato il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (di seguito il "Codice dell'Ambiente") e successive modifiche.

---

<sup>8</sup> Articolo aggiunto dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n.99.

---

In alcuni casi le condotte previste dal legislatore integrano semplicemente un illecito di natura amministrativa; laddove invece sia prevista la pena dell'arresto, della reclusione, della multa o dell'ammenda, le relative fattispecie assumono rilievo penale.

Le condotte penalmente sanzionabili sono riconducibili essenzialmente a quattro categorie, ovvero:

- *attività di scarico di acque reflue (art. 137, concernente gli scarichi di acque reflue industriali);*
- *attività di emissione in atmosfera di impianti e attività (art. 279, concernente l'esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione ottenuta);*
- *attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (artt. 255 e ss., concernenti ad esempio l'abbandono dei rifiuti, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata e la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);*
- *attività di combustione di materiali o sostanze diverse dai rifiuti (art. 296 concernente l'attività di combustione dei rifiuti effettuata in difformità alle prescrizioni ambientali).*

Come espressamente indicato dall'art. 254 del Codice dell'Ambiente, restano comunque salve le disposizioni previste da leggi speciali.

### **3. Le sanzioni**

Le sanzioni previste dal Decreto (art. 9 e seguenti) a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici Reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
  - *interdizione dall'esercizio dell'attività;*
  - *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
  - *divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;*
  - *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;*
  - *divieto di pubblicizzare beni o servizi;*

- 
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

L'art. 39, comma 5 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 25-ter del Decreto.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale oppure da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

#### **4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della Responsabilità Amministrativa**

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sia da soggetti "apicali" sia da soggetti "sottoposti all'altrui direzione".

In particolare, in caso di Reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;

- 
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  - c) le persone fisiche hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  - d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b)<sup>9</sup>.

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione, prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati (i "Processi sensibili");
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un Reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del Reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i Reati (art. 6, comma 3 del Decreto).

\* \* \* \* \*

---

<sup>9</sup> La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea a tal proposito: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente ] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti".

---

**Stretto di Messina in LIQ S.p.A. (di seguito anche, in breve, la Società) intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto con l'obiettivo di prevenire la commissione dei Reati e di dotarsi di un Modello idoneo a tale scopo.**

## **5. Le fattispecie dei Reati di recente introduzione**

### **5.1. Premessa**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritte, per tratti essenziali, le fattispecie delittuose di recente introduzione la cui commissione, da parte di soggetti riconducibili a Stretto di Messina in LIQ S.p.A., può ingenerare anche la responsabilità della stessa società.

Taluni Reati si inseriscono formalmente nel corpo del Decreto per effetto di specifica integrazione, altri sono previsti nel contesto di ulteriori fonti normative le quali, sancendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, richiamano le disposizioni di cui al Decreto (il quale non contiene nel suo testo l'esplicita menzione dei nuovi Reati).

Merita ricordare che la responsabilità della società – ai sensi del Decreto - non cancella quella personale degli autori degli illeciti ed eventualmente del Datore di lavoro ai sensi della normativa specifica.

### **5.2. I reati di cui all'art. 25-decies (modificazione ex Dlgs. 121/2011)**

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a

---

tenere un certo comportamento, esplicitata attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, cioè minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente abbia la consapevolezza che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile alla Società ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite del Commissario Liquidatore o di Personale della Società.

### **5.3. I reati di cui all'art. 25-undecies (integrazione ex Dlgs. 121/2011)**

#### **I reati ambientali.**

Trattasi in particolare di:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali o sversamento di materiali vietati in mare o da aeromobili (art. 137 DLgs 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 DLgs 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee e mancata bonifica (art. 257 DLgs 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 DLgs 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 DLgs 152/2006) ed attività organizzate (art. 260 DLgs 152/2006);
- False indicazioni nella documentazione di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, nei casi di obbligatoria iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI (art. 260 bis DLgs 152/2006);
- Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite nella autorizzazione allo esercizio di stabilimento (art. 279 DLgs 152/2006);

- 
- Violazione nel commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione nonché detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 7 febbraio 1992 n. 150);
  - Inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs 202/2007).

Il Consiglio dell'Unione Europea ha con proprie decisioni quadro disposto che ciascun Stato membro adotti le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente.

**In effetti stante la situazione di liquidazione della società e di assenza di lavori in corso o da eseguire, non ci sono rischi apprezzabili di commissione di questi Reati da parte del Personale della società e, pertanto, non viene predisposta una specifica parte speciale del Modello essendo sufficienti i principi esposti nel codice etico.**

#### **5.4. I reati di cui all'art. 25-duodecies (integrazione ex Dlgs. 109/2012)**

##### **I reati derivanti dall'impiego di cittadini di Paesi terzi**

Per il delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi non in regola con le disposizioni vigenti in materia di soggiorno nel nostro Paese - previsto dallo art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - si applicano anche le sanzioni pecuniarie alla società ex Decreto (da 100 a 200 quote).

In particolare, la società può essere chiamata a rispondere solo se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (esposizione dei lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

#### **5.5. I reati di cui all'art. 25 (integrazioni ex L. 190/2012)**

##### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (nuovo art. 319-quater)**

La legge n. 190/2012 in materia di “**Concussione**” ha modificato il previgente impianto codicistico secondo le seguenti direttrici:

- 
- sdoppiamento della precedente fattispecie incriminatrice “Concussione” (art. 317 c.p.) in due distinte ipotesi di reato (artt. 317 e 319-quater c.p.) differenziate in relazione alle diverse modalità della condotta tipica (“costrizione “ nel delitto di concussione ex art. 317 c.p. e “induzione” nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater);
  - punizione anche del privato nel caso di concussione per induzione con pena della reclusione fino a tre anni;
  - significativo innalzamento della pena minima per il reato di concussione (passata da 4 a 6 anni di reclusione, rimanendo invariato il massimo di dodici anni);
  - contenimento della pena per il pubblico ufficiale autore del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (da tre a otto anni di reclusione invece degli attuali quattro/dodici).

## 5.6. I reati di cui all’art. 25-ter (integrazione ex L. 190/2012)

### **Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)<sup>10</sup>**

Il reato si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (soggetti attivi del reato), a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il reato si configura altresì quando il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero semplici dipendenti della società.

E’ inoltre punito chi dà o promette il denaro o altra utilità ai soggetti corruttibili sopra indicati.

---

<sup>10</sup> Si segnala che ulteriore ed importante novità introdotta dalla Legge n. 190/2012 è rappresentata dalla introduzione di una ipotesi di procedibilità d’ufficio che ricorre ove il fatto abbia cagionato una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi (comma 5).

Si segnala altresì come l’ulteriore elemento di fattispecie richiesto dall’art. 2635 c.c. ovvero “il nocumento alla società”, nella maggioranza dei casi, dovrà essere inteso come danno di natura patrimoniale. Tuttavia, prevedendo l’art. 2635 c.c. quale conseguenza della condotta semplicemente il “nocumento”, potranno assumere rilievo anche condotte che abbiano prodotto per la società, ad esempio, un danno di immagine, non immediatamente tradottosi in una *deminutio patrimonii*.

---

## 6. Le Linee Guida di Confindustria e dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)

### Linee Guida di Confindustria

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del Decreto, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (diffuse in data 7 marzo 2002, integrate il 3 ottobre 2002 con un'appendice relativa ai c.d. "reati societari", poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, da ultimo, nel marzo 2008), nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare, appunto, i modelli predetti.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
  - a. codice etico;
  - b. sistema organizzativo;
  - c. procedure manuali ed informatiche;
  - d. poteri autorizzativi e di firma (sistema deleghe e procure);
  - e. sistemi di controllo e gestione;
  - f. comunicazione al Personale e sua formazione.

Dette componenti devono essere informate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza, trasparenza e congruenza di ogni operazione;
  - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
  - documentazione dei controlli;
  - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
  - autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo;

---

## 7. Destinatari del Modello

Si considerano Destinatari del presente Modello e - come tali, nell'ambito delle specifiche competenze - tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- gli azionisti;
- il Commissario Liquidatore;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i/il componenti/e dell'Organismo di Vigilanza;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili;
- il Personale;
- i *Partner* della Società.

## 8. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001, la società può essere ritenuta "responsabile" dei Reati, commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da:

- "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## 9. Modello e Codice Etico

Il Codice Etico ha lo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" che Stretto di Messina S.p.A. in liq. - in linea con i principi e i valori fondamentali ai quali da sempre impronta la propria attività - riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutto il Personale, degli Organi Sociali, dei *Partner* e degli *Stakeholder*; in quanto tale, esso può essere considerato uno dei componenti del Modello.

---

Il Modello complessivamente inteso, invece, risponde all'esigenza specifica di prevenire la commissione dei Reati (commessi a vantaggio o nell'interesse della società), che possono determinare una responsabilità amministrativa di Stretto di Messina S.p.A. in liq. a norma del Decreto. L'efficace e costante attuazione del Modello è tra i presupposti dell'esenzione di Stretto di Messina S.p.A. in liq. da tale responsabilità.

Pur a fronte della diversa funzione assolta dal Modello rispetto al Codice Etico, essi sono redatti secondo principi, regole e procedure comuni, al fine di creare un insieme di regole interne coerenti ed efficaci.

In particolare, gli elementi costitutivi del Codice Etico sono:

- i principi di deontologia aziendale di Stretto di Messina S.p.A. in liq.;
- le norme etiche applicabili alle relazioni con tutti i portatori di interessi di Stretto di Messina S.p.A. in liq.;
- gli standard etici di comportamento;
- le sanzioni disciplinari per i casi di violazione;
- gli impatti previsti sul sistema organizzativo aziendale, le modalità di implementazione e di vigilanza.

## **10. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Stretto di Messina S.p.A. in liq.**

### **10.1. Prima adozione del Modello e successive modifiche**

Stretto di Messina S.p.A. ha:

- adottato con delibera del CdA del 15 giugno 2004 una prima edizione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", costituito da: Codice Etico; Parte Generale; Parte Speciale A: reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; Parte Speciale B: reati societari; successivamente aggiornate con delibera del CdA del 27 giugno 2006;
- aggiornato il Modello apportando modifiche al Codice Etico ed introducendo la Parte Speciale C: reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con delibera del CdA del 16 dicembre 2008;
- successivamente svolto una ampia revisione del Codice Etico, della Parte Generale; delle Parti Speciali A – B – C aggiungendo ulteriori Parti Speciali D (reati informatici), E (reati associativi), F (reati di ricettazione e riciclaggio), approvate con delibera del CdA del 21 giugno 2011.

---

Con la medesima prima delibera consiliare del 15 giugno 2004 è stato inoltre istituito l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), D.Lgs. 231/2001, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tra cui vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del "Modello" adottato e curarne il costante aggiornamento. Organismo inizialmente costituito in forma monocratica e successivamente modificato (dicembre 2010), in concomitanza con il pieno riavvio delle attività di realizzazione del Ponte, con una composizione collegiale di tre membri.

## **10.2. I lavori preparatori all'aggiornamento del Modello.**

L'introduzione di ulteriori "reati-presupposto" nonché il mutato status giuridico della società (di cui si dirà ampiamente in seguito) hanno reso necessario un ulteriore aggiornamento del Modello.

Le attività necessarie alla predisposizione del presente documento sono state condotte internamente con l'ausilio delle risorse aziendali individuando autonomamente i processi sensibili presenti nella nuova configurazione societaria. Si è proceduto ad esaminare le deliberazioni degli Organi Sociali e le determinazioni del Commissario Liquidatore. E' stata quindi analizzata una evoluzione della mappa dei "processi sensibili" in relazione alle modifiche intervenute al Decreto relativamente:

- ai reati nei rapporti con P.A. (artt. 24 e 25 ex D.Lgs. 231/01)
- ai reati societari (art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01)
- ai reati commessi in violazione delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies ex D.Lgs. 231/01)
- ai reati a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* ex D.Lgs. 231/01)
- ai reati derivanti dall'impiego di cittadini di Paesi terzi non in regola con la documentazione di soggiorno (art. 25 *duodecies* ex D.Lgs. 231/01)
- ai reati informatici (art. 24 *bis* ex D.Lgs. 231/01)
- ai reati di criminalità organizzata (art. 24 ter ex D.Lgs. 231/01) e reati transnazionali previsti dalla Legge N. 146/2006
- ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* ex D.Lgs. 231/01)
- ai reati ambientali (art. 25 *duodecies* ex D.Lgs. 231/01).

---

### 10.3. Predisposizione del presente documento

Terminate le analisi sopra descritte, è stato redatto il presente documento, che individua gli elementi costitutivi essenziali del Modello (sistema organizzativo in generale, procedure manuali ed informatiche, sistema di deleghe e procure, flussi informativi e iniziative formative, sistema disciplinare, ecc.) in conformità al dettato ed alle finalità del Decreto.

Il Modello è costituito dalla presente “parte generale”, che contiene i principi cardine del Modello e tratta del funzionamento dell’OdV, e da singole “Parti Speciali” predisposte, in relazione alle diverse categorie di Reato contemplate nel Decreto e di interesse per la società.

Nella Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto e della regolamentazione dell’OdV sono compendiate i protocolli sotto indicati (di seguito, anche ‘Protocolli’), che compongono il Modello di Stretto di Messina in LIQ :

- il sistema organizzativo;
- il sistema di deleghe e procure;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del Personale sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento.

Le Parti Speciali circoscritte ai reati astrattamente riferibili a Stretto di Messina S.p.A. in liq., sono le seguenti:

- Parte Speciale A, relativa ai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B, relativa ai reati societari;
- Parte Speciale C, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale D, relativa ai reati c.d. informatici;
- Parte Speciale E, relativa ai reati di criminalità organizzata e di reati c.d. transnazionali;
- Parte Speciale F, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza.

Nell’ambito delle Parti Speciali sono stati indicati:

- i) le aree ritenute “a rischio Reato” e le attività “sensibili”;
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle aree “a rischio Reato” o delle attività “sensibili”;

- 
- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
  - iv) i protocolli di riferimento;
  - v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a "rischio Reato" e/o "strumentali";
  - vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei Reati;
  - vii) i compiti spettanti all'OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei Reati.

Per le altre fattispecie di reato previste dal Decreto, in relazione all'attuale fase di liquidazione della società, sono state considerate sufficienti le indicazioni comportamentali contenute nel Codice Etico, salvo eventuali diverse valutazioni da effettuare in fase di continuo aggiornamento del Modello.

Alla presente Parte Generale vengono infine allegati i seguenti Documenti:

- 1- **Sanzioni** previste dal Sistema disciplinare.
- 2- **Matrice dei Protocolli e dei controlli** riferiti a ciascuna Parte speciale del Modello ed alle rispettive aree a "rischio Reato".

#### **10.4. La funzione del Modello**

Il Modello è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di procedure ed attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire o quanto meno ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di Reati.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di Reato e la loro proceduralizzazione, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, devono concorrere a:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Stretto di Messina S.p.A. in liq. pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la società in caso di commissione di Reati;
- consentire a Stretto di Messina S.p.A. in liq. di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportune per prevenire od impedire la commissione di Reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nel Personale, negli Organi Sociali e nei *Partner*, che operino nell'ambito dei Processi Sensibili, (i) il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in termini generali, del Modello medesimo e (ii) la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di Reati.

L'efficace attuazione del Modello viene garantita anche attraverso la costante attività di controllo dell'OdV e la minaccia di sanzioni disciplinari idonee a colpire in modo tempestivo ed efficace ogni comportamento illecito.

---

## 10.5. Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti idonei in funzione di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, tra gli strumenti disponibili e idonei ad orientare le fasi di formazione ed attuazione delle delibere e delle attività aziendali in una direzione utile a prevenire la commissione di Reati, Stretto di Messina S.p.A. in liq. ha individuato i seguenti:

- i principi di *corporate governance* normalmente applicati, anche in via di fatto;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le determinazioni del Commissario Liquidatore inerenti alla struttura funzionale aziendale ed organizzativa;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting interno;
- il sistema di comunicazione interna e la formazione del Personale;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL ANAS SpA;
- in generale, la normativa italiana e straniera di riferimento.

I principi, le regole e le procedure sopra elencati non vengono indicati in dettaglio nel Modello, poiché fanno già parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo di Stretto di Messina S.p.A. in liq., che deve intendersi qui integralmente richiamato ed integrato secondo le direttrici in appresso indicate.

I principi basilari cui il Modello si ispira sono, inoltre:

 **le Linee Guida in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili;**

 **i requisiti indicati dal Decreto, e in particolare:**

- l'attribuzione ad un organismo di vigilanza interno a Stretto di Messina S.p.A. in liq. (OdV) del compito di promuovere e verificare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione attiva e passiva costanti sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste nel Codice Etico;

---

✚ **i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, e in particolare:**

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione obbligatoria all'OdV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico;

✚ **una pianificazione delle attività di controllo che conferisca prioritaria attenzione alle aree individuate come sensibili.**

## **11. Il Modello di Governance ed il Sistema Organizzativo di Stretto di Messina S.p.A. in liq.**

### **11.1. La Convenzione di concessione e l'Alta Sorveglianza prima della messa in liquidazione**

Stretto di Messina S.p.A., costituita in base alla Legge 17.12.1971, n. 1158 (e s.m.i.) era la Società Concessionaria dello Stato per lo studio, la progettazione e la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il Continente. L'Ente Concedente era il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 5 della Legge 1158/1971 (come modificato dal D.Lgs. 114/2003).

In data 30 dicembre 2003 è stata stipulata la Convenzione di concessione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che regolava tutti gli aspetti legati alla fase realizzativa e gestionale del Ponte. La Convenzione (integrata con un primo Addendum del 25 febbraio 2004) è stata oggetto di un secondo Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 30 novembre 2009 (ed approvato dall'articolo 2, comma 205, della Finanziaria 2010, Legge 23.12.2009, n. 191) per aggiornarla - in considerazione del lungo periodo di fermo delle attività; l'atto aggiuntivo del 30.11.2009 includeva il Piano economico e finanziario aggiornato al 21.9.2009.

Con Delibera n. 77 del 31.7.2009, il CIPE ha individuato la Stretto di Messina S.p.a. quale nuovo soggetto aggiudicatore dei lavori relativi alla "**variante di Cannitello**", in quanto l'intervento era connesso e complementare al progetto Ponte sullo Stretto.

---

Ai sensi dell'art. 181 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 163/2006 e smi, alla concessione si applicavano le procedure di approvazione, finanziamento ed affidamento previste dallo stesso Codice relativamente alle infrastrutture strategiche ( Legge Obiettivo).

A tale riguardo SdM aveva provveduto con contratto in data 27 marzo 2006 ad affidare mediante - procedura di gara pubblica - a Contraente Generale (Eurolink scpa) la realizzazione dell'Opera in accordo con quanto previsto dall'art. 176 del Codice dei Contratti Pubblici.

In particolare, ai sensi della richiamata normativa, il Contraente Generale, tra l'altro, doveva provvedere:

alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'Opera;

alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;

al prefinanziamento dell'Opera;

ed alle espropriazioni delle aree interessate alla realizzazione.

Conseguentemente restavano in capo alla Società i compiti di ordine generale ed i rapporti con il Concedente; in particolare :

le attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE;

l'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

la Alta Sorveglianza sulla realizzazione dell'Opera;

il collaudo delle opere realizzate.

## **11.2. I principali soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione dell'Opera prima della messa in liquidazione**

A completamento di quattro gare internazionali avviate a partire dall'aprile del 2004, la esecuzione dei compiti affidati in concessione prevedeva il coinvolgimento dei seguenti principali *Partner*.

La Società **EUROLINK** S.C.p.A. è la Società di Progetto costituita dall'Associazione Temporanea di Imprese che si è aggiudicata la gara, assumendo il ruolo di Contraente Generale (CG) e quindi il soggetto (ex lege 443/2001) che avrebbe realizzato l'opera, provvedendo inoltre alla elaborazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato da **FENICE** S.p.A. è il soggetto che ha il ruolo di Monitore Ambientale (MA) e che avrebbe svolto per conto di Stretto di Messina S.p.A. l'attività di monitoraggio ambientale, territoriale e sociale per le fasi *ante operam*, di costruzione e di esercizio (*post operam*) del Ponte sullo Stretto e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari.

---

La **PARSONS Transportation Group**, titolare di un contratto di *Project Management Consulting* (PMC), avrebbe eseguito le attività di controllo e verifica delle progettazioni definitiva, ed esecutiva, della realizzazione dell'Opera e dei suoi collegamenti viari e ferroviari. Il PMC aveva l'obbligo di verificare e monitorare, con i metodi più adeguati, tutte le variabili dei processi gestionali e delle tecniche progettuali, al fine di assicurare il rispetto degli standard di qualità, dei tempi e dei costi previsti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

La **MARSH S.p.A.** era il *Broker* Assicurativo che svolgeva il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

### **11.3. Art 34 *decies* legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 18.10.2012 n. 179**

Il quadro normativo di riferimento per la società è stato interessato a fine 2012 dall'emanazione di un nuovo percorso procedimentale previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 34 *decies* della legge 221 del 17 dicembre 2012 (entrata in vigore il 19 dicembre 2012) di conversione del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. In tale articolo sono state recepite, con alcune modifiche, le medesime norme già contenute nello art. 1 del D.L. 187 del 2 novembre 2012 (in vigore dalla stessa data) che non è stato convertito ed i cui effetti e rapporti giuridici sono stati comunque dichiarati validi e fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della citata legge 221/2012.

Con l'emanazione di tali nuove disposizioni – motivate dalla necessità di contenimento della spesa pubblica, vista anche la sfavorevole congiuntura economica internazionale – era stata prevista una procedura per la verifica della sostenibilità del piano economico finanziario dell'Opera, procedura scandita in modo rigoroso ed articolata in più fasi, sinteticamente riportate:

- una prima fase (comma 2, art. 34 *decies*) prevedeva la presentazione da parte della Stretto di Messina S.p.A. al CIPE «*ai fini di un primo esame in linea tecnica*» del progetto definitivo dell'Opera unitamente ai relativi piani economico finanziari «*accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico*». Tra l'altro tale presentazione deve prevedere anche «*parti progettuali dell'opera dotate di autonoma funzionalità*» di cui il CIPE potrebbe valutare la «*effettiva realizzazione [...] sentite le regioni interessate*»;

- 
- una seconda fase (comma 3, art. 34 *decies*), da svolgersi successivamente all'esame tecnico del CIPE sul progetto definitivo, in cui Stretto di Messina S.p.A. avrebbe avviato le «*necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati*»;
  - una terza fase, ancora successiva, di approvazione del progetto definitivo dell'Opera da parte del CIPE.

Per l'inizio di tale articolato percorso il comma 1 dell'art. 34 *decies* ha previsto che – entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 – dovesse essere sottoscritto un atto aggiuntivo tra Stretto di Messina ed EUROLINK per il recepimento delle disposizioni di LEGGE.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto 187/2012 (2 novembre 2012) fino alla sopra indicata approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE (da deliberare entro il termine di 540 giorni), tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Società con il Contraente Generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera venivano sospesi e per lo stesso periodo non potevano essere avanzate da tali soggetti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo.

Nello stesso arco temporale sono stati anche sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti e si era disposto che le parti dovessero improntare i loro comportamenti secondo i principi della buona fede.

Nel perentorio termine del 1° marzo 2013 il contraente generale EUROLINK non ha sottoscritto detto atto aggiuntivo e di conseguenza sono maturati gli effetti caducatori previsti dalla LEGGE relativamente agli atti che regolano i rapporti di concessione, le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale.

Per tale circostanza la normativa (comma 3, art. 34 *decies*) prevede il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10% dell'importo predetto.

#### **11.4. Il DPCM di messa in LIQUIDAZIONE e di nomina del Commissario Liquidatore**

A seguito del verificarsi dell'evento previsto dal comma 8 dell'art. 34 *decies* Legge 221/2012 – mancata sottoscrizione nel termine perentorio del 1° marzo 2013 dell'Atto Aggiuntivo con il Contraente Generale – oltre alla caducazione con decorrenza 2.11.2012 di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni e ogni altro rapporto contrattuale stipulato da SdM – la LEGGE aveva previsto la liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. mediante decreto del

---

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e la conseguente nomina di un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività liquidatorie, da concludersi entro e non oltre un anno dalla nomina (comma 9, art. 34 *decies*, Legge 221/2012).

In conseguenza il 15 aprile 2013 è stato emanato, ai sensi del più volte richiamato art. 34 *decies*, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. e di nomina del Commissario Liquidatore.

Successivamente, con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (Prot. n. 9854) è stata data formale comunicazione a SdM dell'avvenuta emanazione del predetto D.P.C.M.

Come richiesto in chiusura della nota del MEF, la Società ha inviato allo stesso Ministero, e per conoscenza alle altre Autorità in indirizzo, la lettera Prot. 281 del 30 aprile 2013 con la quale ha attestato l'avvenuta ricezione in data 29 aprile 2013 della nota stessa con l'allegato DPCM.

Il DPCM in questione è stato depositato dal Commissario Liquidatore in data 14 maggio 2013 presso il Registro delle Imprese CCIAA di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 c.c. e seguenti in quanto compatibili. A decorrere da tale data – 14 maggio 2013 – si sono prodotti gli effetti di seguito indicati:

- la Stretto di Messina S.p.A. è in liquidazione;
- è entrato in carica il Commissario Liquidatore ed ha avuto inizio la “gestione liquidatoria”;
- sono cessati dalle rispettive cariche tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori – pur cessati come detto - hanno eseguito il c.d. “passaggio delle consegne” al Commissario Liquidatore, secondo modalità e termini previsti dalle norme del codice civile in quanto compatibili (art. 2487*bis* c.c.) nonché dal principio contabile “OIC 5 - Bilanci di liquidazione”, in data 21 maggio 2013 e, completato, in data 20 giugno 2013.

Dal 2 marzo 2013 (data successiva all'evento caducatorio) e sino al 14 maggio 2013 (data in cui è entrato in carica il Commissario Liquidatore) gli Amministratori, ai sensi di legge, hanno mantenuto il potere di gestione della Società, seppure ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

---

## 11.5. Il Modello di Governance

Il nuovo Modello di governance di Stretto di Messina S.p.A. in liq. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è ora interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione della liquidazione nei termini esposti dal DPCM del 15 aprile 2013, la cui gestione è affidata al Commissario Liquidatore nominato con lo stesso DPCM.

Il Collegio Sindacale esercita l'attività di controllo di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

La società di revisione legale esercita invece le attività di revisione legale dei conti di cui agli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice civile.

Il sistema di *corporate governance* di Stretto di Messina S.p.A. in LIQ risulta, pertanto, attualmente così articolato:

### **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è competente per deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

### **Commissario Liquidatore**

Al Commissario Liquidatore sono attribuiti i poteri per lo svolgimento delle operazioni liquidatorie da attuarsi ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

All'apertura della gestione liquidatoria, il CL – in via preliminare – ha adottato, con determinazione del 5 giugno 2013, il Regolamento concernente le modalità organizzative e di funzionamento delle proprie attività, aggiornato, con determinazione del 7 gennaio 2014, a seguito di alcuni atti e provvedimenti intervenuti nel periodo.

Inoltre che, con Atto n. 20959 del 12 settembre 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno emanato le linee guida per le attività di liquidazione della società Stretto di Messina L'Atto – ricevuto da SdM in pari data – è stato inviato anche ad ANAS S.p.A. sia in quanto società interessata dalle misure indicate nelle linee guida sia in qualità di azionista di riferimento della Società posta in liquidazione. Tale provvedimento dispone con unico articolo, suddiviso in più punti, quanto di seguito riportato:

---

<<1. Le linee guida della liquidazione della Stretto di Messina S.p.A sono improntate ad economicità, efficacia ed efficienza nonché alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività, nell'ambito del Piano di liquidazione che sarà approvato ed eventualmente aggiornato dall'assemblea degli Azionisti ai sensi di legge.

2. A decorrere dalla data di ricevimento del presente atto la società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, d'intesa con la propria controllante ANAS S.p.A., definisce, entro 30 giorni un apposito Programma, che concorrerà alla formazione del Piano di Liquidazione, per il passaggio dei propri dipendenti ad ANAS S.p.A. o a sue società controllate. Trattandosi di trasferimenti infragruppo non operano i limiti di cui agli articoli 9, commi 5 e 29, del decreto legge n. 78/2010 e art. 14, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.

3. Al fine di preservare il valore dell'investimento effettuato nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto iscritto nell'attivo patrimoniale della Stretto di Messina S.p.A., nonché al fine del suo miglior realizzo, la società Stretto di Messina S.p.A. adotta idonee misure di conservazione e protezione digitale, fisica e logica, dei dati di ogni natura (elaborati relativi al Progetto, studi, pareri, documentazione legale, tecnica e amministrativa, contenuti multimediali, ecc.) assicurandone una adeguata strutturazione e classificazione nonché la loro concreta potenziale fruibilità.

4. Stretto di Messina S.p.A. adotta le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi>>.

### **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale – ai sensi dell'art. 32 dello Statuto - si compone di 3 Sindaci effettivi (uno dei quali nominato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., uno da ANAS S.p.A.) e da 2 supplenti; questi ultimi e il terzo sindaco effettivi nominati dall'Assemblea; il Collegio svolge i compiti di cui all'art. 2403 c.c. con esclusione del controllo contabile di cui al prossimo punto.

### **Società di Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione ai sensi dell'art. 33 dello Statuto. In particolare, "L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge".

---

L'incarico è conferito secondo le modalità previste dalla Legge. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

#### **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Commissario Liquidatore ha nominato – ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale – su segnalazione del Collegio Sindacale, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari con propria determinazione n. 4 del 17 giugno 2013.

#### **Organismo di Vigilanza**

Il Commissario Liquidatore - con la stessa determinazione n. 3 del 17 giugno 2013 e su segnalazione del Collegio Sindacale – ha:

- Adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, costituito dai documenti approvati dal CdA di SdM del 21 giugno 2011;
- Nominato in composizione monocratica l'Organismo di Vigilanza di SdM, con decorrenza 2 luglio 2013.

A detto Organismo sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, di valutarne l'efficacia rispetto ai reati di cui al Decreto nonché di curare il suo aggiornamento. Per tali scopi è attribuito anche un fondo finanziario, per la durata dell'Organismo, da utilizzare per acquisire consulenze professionali, strumenti e mezzi necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni, con obbligo di rendicontazione.

## **11.6. L'assetto organizzativo di Stretto di Messina S.p.A. in LIQ**

### **11.6.1. Le aree operative**

Per quanto riguarda il personale, la Società, dal 1° gennaio 2014, non ha alcun dipendente in quanto con un'operazione infragruppo, tutti i dipendenti sono stati trasferiti ad ANAS S.p.A. e a sue società controllate, secondo quanto previsto dall'Intesa di Programma sottoscritta il 10 ottobre 2013 da ANAS e SdM, in attuazione delle linee guida interministeriali disposte al riguardo.

---

Continuano a lavorare per la procedura liquidatoria alcune risorse in rapporto di distacco o collaborazione, per le quali il CL ha provveduto, con ordine di servizio del 14 gennaio 2014, decorrente dal 2 gennaio 2014, a delineare l'organizzazione delle aree operative con la rispettiva assegnazione.

Sono state individuate le seguenti unità organizzative che riferiscono direttamente al Commissario Liquidatore:

- Direzione Amministrazione e Affari Generali, ivi comprese le attività dei "Sistemi Informativi" nonché quelle di "Conservazione Progetto";
- Affari Societari;
- Internal Auditing;
- Ufficio Legale;
- Ufficio di Segreteria del Commissario Liquidatore.

#### **11.7. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Commissario Liquidatore ha delegato, con procura del 28 novembre 2013, i compiti di Responsabile interno per la sicurezza ex D.Lgs 81/2008.

#### **11.8. Il Sistema di Deleghe e Procure in Stretto di Messina S.p.A. in liq.**

Il Commissario Liquidatore, con atto del 12 novembre 2013 ha revocato ogni delega o procura precedentemente esistente e con il richiamato atto del 28 novembre 2013 ha delegato poteri di rappresentanza e di firma, in aggiunta a quanto sopra, per assicurare la continuità gestionale – entro limiti definiti – in ipotesi di transitorio impedimento anche di natura giuridica del Commissario Liquidatore

Le deleghe e le procure sono sempre formalizzate attraverso atti notarili, comunicate mediante lettere di incarico e firmate "per accettazione" dal destinatario.

#### **11.9. Protocolli e Procedure**

I principi di controllo contenuti in protocolli e procedure organizzative pre esistenti alla apertura della liquidazione risultano tuttora validi e seguiti nei processi aziendali posti in essere dalla SdM in liquidazione per lo svolgimento delle operazioni liquidatorie.

---

## **12. L'Organismo di Vigilanza (OdV)**

Come detto, a decorrere dal 2 luglio 2013, con determina del Commissario liquidatore del 17 giugno 2013, l'Organismo di Vigilanza è stato ripristinato in forma monocratica al fine di mantenere – anche nella attuale configurazione societaria – l'attività di controllo sull'adeguatezza del Modello e sul suo aggiornamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza segnala al Commissario Liquidatore, al Collegio Sindacale, al Dirigente Preposto per la redazione dei documenti contabili, per le materie di rispettiva competenza, tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto, nonché le proposte di modifica del Modello per la prevenzione dei Reati.

L'OdV di Stretto di Messina in LIQ si caratterizza per i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale ed al suo operare;
- professionalità, intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale;
- continuità di azione, per garantire una efficace e costante attività di vigilanza e di aggiornamento del Modello; a tali fini all'OdV è assegnato un adeguato budget e può rivolgersi alle risorse interne, secondo le specifiche competenze;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi, da intendersi nei termini previsti dalla legge con riferimento al Commissario Liquidatore, ai membri del Collegio Sindacale ed al Dirigente Preposto per la redazione dei documenti contabili.

Costituiscono causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- o la condanna con sentenza confermata in appello, anche non definitiva, o di patteggiamento per aver commesso il delitto;
- o l'irrogazione di una sanzione definitiva per aver commesso un illecito amministrativo previsto dal Decreto;
- o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

### **12.1. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità al disposto dell'art. 6 comma 1 del Decreto, all'OdV di Stretto di Messina in LIQ è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

---

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- di verifica e vigilanza, ossia:
  - o verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
  - o verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso.
- di aggiornamento, ossia:
  - o curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Commissario Liquidatore o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello stesso;
- di informazione e formazione sul Modello, ossia:
  - o promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche "Destinatari");
  - o promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
  - o riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ossia:
  - o verificare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
  - o esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
  - o informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
  - o segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
  - o in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

---

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse aziendali, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario ai fini dello svolgimento della propria attività;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi dell'Internal Auditing (ad esempio per le attività di monitoraggio del sistema di controllo interno o per l'esecuzione di *audit* all'interno delle diverse funzioni/direzioni aziendali o nell'ambito dei processi aziendali operativi nell'ottica della vigilanza ex D.Lgs.231 e s.m.i.);
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni ai fini dello svolgimento della propria attività;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Commissario Liquidatore (per avvalersi, ove ritenuto necessario, di specifiche professionalità esterne).

## **12.2. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV redige ed aggiorna un proprio regolamento interno volto a disciplinare sia gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, sia ciò che attiene il proprio sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento dell'OdV.

---

### **12.3. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è uno degli strumenti per garantire l'attività di vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia del Modello.

A tal fine in ambito societario dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre a quanto previsto nelle parti speciali del Modello e nelle procedure aziendali, ogni informazione utile proveniente da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle attività "a rischio". In particolare, Personale e Commissario Liquidatore sono tenuti a riferire all'OdV qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di Reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- A. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi, senza che ciò costituisca limitazione:
- o eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
  - o eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
  - o eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a soggetti terzi privati per il compimento (od omissione) di atti inerenti ai propri obblighi di ufficio o di fedeltà;
  - o eventuali omissioni, trascuratezze, falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili; oppure rilevate dalla società di revisione nello ambito degli incarichi da essa espletati;
  - o i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, SdM, il Personale o i componenti degli organi sociali;
  - o i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali diverse dall'OdV, nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti,

---

atti, eventi od omissioni critici rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dal Personale ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento giudiziario a carico degli stessi per i Reati previsti dal decreto riferibili alla società;
- le notizie / informazioni provenienti dalle Strutture coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.);
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
- le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la Società.

B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; gli eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;

- 
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché i report infrannuali;
  - gli incarichi conferiti alla società di revisione;
  - le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle attività a rischio, le strutture societarie coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l'Organismo di Vigilanza della Società dell'avvio di questi interventi;
- le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei Reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla stessa;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV di Stretto di Messina S.p.A. in liq.;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e mantenendo traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica indagine;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica [odv231@strettodimessina.it](mailto:odv231@strettodimessina.it). Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Stretto di Messina S.p.A. in liq. via Marsala, 27 Roma.

---

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui al precedente punto sub B.

#### **12.4. Reporting verso gli Organi Societari**

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, al Commissario Liquidatore ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza anche attraverso i "monitoraggi" eseguiti dall'Internal Auditing;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello nonché il loro stato di attuazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e le azioni eventualmente intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi Reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Commissario Liquidatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

L'OdV di Stretto di Messina S.p.A. in liq. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Commissario Liquidatore o dal Collegio Sindacale, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche.

L'OdV dovrà inoltre riferire tempestivamente al Commissario Liquidatore in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte di chiunque o che abbia accertato l'OdV stesso;

- 
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di Reati rilevanti ai fini del Decreto;
  - modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione, dell'efficacia e dello aggiornamento del Modello;
  - mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
  - ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti.

### **12.5. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito *database* per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database è consentito - oltre che all'OdV - esclusivamente al Commissario Liquidatore, ai membri del Collegio Sindacale ed al Dirigente Preposto per la redazione dei documenti contabili nonché alla funzione di Internal Auditing, fatte ovviamente salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

## **13. Piano di formazione e di comunicazione**

### **13.1. Comunicazione del Modello**

Stretto di Messina S.p.A. in liq. promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno, dei protocolli e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire alla relativa attuazione.

Il Modello è comunicato formalmente al Commissario Liquidatore, ai Sindaci ed al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili al momento della nomina ed alla società di revisione al conferimento dell'incarico di revisione contabile, mediante consegna di copia integrale.

Per il Personale, il Modello è reso disponibile sulla rete intranet aziendale a cui gli stessi possono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell'attività lavorativa.

Per tutti gli altri Destinatari del Modello, una sintesi dei principi e delle regole in esso contenute è resa disponibile sul sito internet della Società, alla sua riattivazione.

---

Il Codice Etico, oltre ad essere comunicato con le modalità già indicate in generale per il Modello, è messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni nonché di qualunque altro interlocutore della Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet della Società, alla sua riattivazione, o con consegna cartacea all'atto del conferimento di incarico.

### **13.2. Formazione del Personale**

Come già evidenziato al punto 11.6.1, la società dal 1.1.2014 non ha più dipendenti. Le sessioni informative, formative e di aggiornamento sono demandate alla controllante ANAS.

### **13.3. Informativa a *Partner***

Stretto di Messina S.p.A. in liq. promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i *Partner* della Società.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Codice Etico e delle Linee di condotta del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso. Tale clausola prevede specifiche sanzioni, di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione del Codice Etico o dei principi e regole contenute nel Modello.

## **14. Sistema disciplinare**

### **14.1. Principi Generali**

Il sistema disciplinare, parte integrante e sostanziale del Modello, è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del D.Lgs.231/01.

Detto sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da Stretto di Messina S.p.A. in liq e delle norme standard generali di comportamento indicati nel Modello; integra - ai sensi del combinato disposto degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Titolo II (Del Lavoro nell'impresa), capo I, del Codice Civile, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo ai dipendenti di ANAS S.p.A.

La violazione dei principi contenuti nel codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare.

---

L'irrogazione di sanzioni disciplinari, a fronte di tale violazione, prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei Reati previsti dal D.lgs. n. 231/01, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **14.2. Soggetti destinatari**

È destinatario del presente sistema disciplinare tutto il Personale in rapporto di distacco da ANAS S.p.A..

Detto sistema disciplinare fa specifico riferimento a quanto previsto nel CCNL dei dipendenti ANAS S.p.A. Di seguito, il paragrafo 15.4 individua le misure disciplinari da adottare nei confronti di quadri e impiegati, il successivo paragrafo 15.5 quelle nei confronti dei dirigenti.

#### **14.3. Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori**

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dal Personale in violazione delle regole e principi comportamentali desumibili dal Modello e dal Codice Etico e, comunque, solo nel caso in cui detti comportamenti siano effettivamente idonei a produrre danni alla Società.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotta rilevante - ai fini dell'applicazione di eventuale sanzione - le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi della condotta rilevante, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

- 1) violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- 2) violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- 3) violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da infliggere, si tiene conto di:

- 
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
  - eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i;
  - livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;
  - eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

#### **14.4. Misure nei confronti di quadri e impiegati**

##### **14.4.1. Ambito di applicazione**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/01, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo si applicano nei confronti del Personale della società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle procedure previste dal Modello e relative ai rapporti da tenersi con la Pubblica Amministrazione, ovvero finalizzate a impedire comportamenti che possano integrare la fattispecie dei reati societari;
- b) mancato, falso, o incompleto rispetto delle procedure adottate da Stretto di Messina S.p.A. in liq., con riferimento alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, impedendo così che le stesse risultino trasparenti, veritiere e facilmente verificabili;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa alle procedure adottate;
- d) impedito controllo o accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- e) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, relativamente alle linee guida, norme e standard generali di comportamento di cui al punto 3 di detto documento, con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, al rispetto dell'ambiente, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato;

- 
- f) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in particolare in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede e ai reati societari con riguardo alla formazione di atti e documenti formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;
  - g) inosservanza dell'obbligo inerente alla formazione e consegna delle dichiarazioni, anche periodiche o falsità nelle dichiarazioni richieste dal Codice Etico e dal Modello;
  - h) mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, soprattutto con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  - i) mancati controlli e informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali;
  - j) omessa vigilanza sul comportamento del Personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio Reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio Reato.

#### **14.4.2. Sanzioni**

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello o nel Codice Etico da parte del Personale, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari (vedasi allegato 1):

- a) rimprovero scritto;
- b) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
- c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni;
- d) licenziamento con preavviso;
- e) licenziamento senza preavviso.

Nei confronti delle persone munite di procura a rappresentare all'esterno Stretto di Messina S.p.A. in liq., oltre all'applicazione della sanzione più grave della multa interverrà – sempre in caso di mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello o nel Codice Etico – anche la contestuale revoca della procura stessa.

#### **14.5. Misure nei confronti dei dirigenti**

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello o nel Codice Etico da parte della categoria dei dirigenti è sanzionato, come per le altre categorie di lavoratori, tenendo conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità

---

oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti - in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti ("disposizioni generali e condizioni di miglior favore"), per quanto non regolato in detto contratto e in quanto compatibili con la figura del dirigente - sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.

#### **14.6. Altre misure di tutela - Misure nei confronti del Commissario Liquidatore e/o dei Sindaci**

In caso di violazione da parte del Commissario Liquidatore e/o dei Sindaci di quanto prescritto nel Modello e/o nel Codice Etico adottati dalla Società, l'Organismo di Vigilanza informerà rispettivamente il Collegio Sindacale o il Commissario Liquidatore i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca per giusta causa.

#### **14.7. Altre misure di tutela - Misure nei confronti dei *Partner***

Nei confronti dei *Partner* che pongano in essere comportamenti in contrasto con i principi, norme e standard generali di comportamento indicati nel Modello e nel Codice Etico da comportare il rischio di irrogazione di sanzioni a carico di Stretto di Messina S.p.A. in liq., si potrà dar luogo, in applicazione di quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi di Partnership, alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Stretto di Messina S.p.A. in liq. nel caso in cui, dai suddetti comportamenti, siano derivati danni concreti per la Società, si riserva la facoltà di richiedere anche il risarcimento dei danni subiti.

### **15. Criteri di aggiornamento del Modello**

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- 
- innovazioni normative;
  - violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che possono e potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
  - modifiche della struttura organizzativa di Stretto di Messina S.p.A. in liq..

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono al Commissario Liquidatore, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'OdV dovrà a tal fine comunicare al Commissario Liquidatore ogni elemento od informazione utili a dimostrare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Modello sarà in ogni caso sottoposto ad un procedimento di revisione continua a cura dell'OdV.

Le proposte di aggiornamento/adeguamento del Modello, elaborate con la partecipazione delle aree operative competenti e/o anche utilizzando esperti esterni laddove necessario, verranno sottoposte dall'OdV al Commissario Liquidatore, per l'esame e l'approvazione finale.

In attuazione dei principi sopradescritti, l'Organismo di Vigilanza opera una costante attività di aggiornamento di aree e processi aziendali "sensibili" ai rischi dei Reati-presupposto, il cui novero risulti progressivamente ampliato per effetto di successive innovazioni nel panorama legislativo.